



TRIBUNALE DI TREVISO

Il Presidente del Tribunale


Visti i Decreti Legge n. 9/2020 e n. 11/2020;

- Sentiti i giudici dell'esecuzione;
- Rilevato che il Decreto n. 11 dell'8.03.2020, all'art. 1 c. 1, prevede che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"*, mentre al comma 2 prevede che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"*;
- Rilevato che il medesimo Decreto all'art. 2, comma 1 così recita: *"Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute..."*, mentre il comma 2 elenca le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti nelle aule di Tribunale, tra cui (lettera g) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali;
- Ritenuto che la stessa ratio non può non accompagnare, per il giudice dell'Esecuzione, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione;

- ritenuto pertanto di dover disporre nell'immediato con riferimento alle attività, processuali e non, da compiersi dal 9 al 22 marzo 2020 nell'ambito delle esecuzioni immobiliari e mobiliari, riservando ad un secondo momento di provvedere per il periodo successivo;

DISPONE

- 1) sono rinviati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 9 ed il 22 marzo 2020 e quelli con termine finale di scadenza per le offerte compreso entro tali date;
- 2) tutti i termini processuali sono sospesi o differiti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.l. n. 11/2020; si rammenta quindi che sono sospesi o differiti anche i termini stabiliti nell'ordinanza di vendita, in particolare quelli per il saldo prezzo, per l'emissione dei mandati di pagamento, per l'emissione dell'avviso di vendita come indicato nell'ordinanza di delega, per le cancellazioni nonché quelli per i reclami;
- 3) il professionista delegato provvederà a dare sollecita notizia del differimento sul PVP, con annotazione a margine dell'avviso pubblicato che trattasi di "*vendita differita dal GE*";
- 4) in relazione agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto 1) i gestori incaricati delle vendite e i delegati non accetteranno più il deposito delle offerte, sia cartacee che telematiche; i delegati provvederanno a fissare nuova data per l'asta e nuova pubblicazione, con ammissione di nuove offerte;
- 5) le offerte già depositate saranno trattenute in funzione del successivo esperimento di vendita, che si terrà alla data differita, tuttavia i delegati sono autorizzati a restituire ai presentatori le buste cartacee già depositate, senza procedere alla loro apertura, qualora gli interessati ne facciano richiesta e a restituire il deposito cauzionale nell'ipotesi di offerta telematica; per il ritiro della busta cartacea il presentatore dovrà recarsi presso l'ufficio del delegato, secondo le indicazioni da questi rese e nel rigoroso rispetto delle regole sanitarie di emergenza vigenti;
- 5) i delegati affiggeranno alla porta dell'aula ove si sarebbero dovute tenere le aste avviso che l'asta è stata rinviata a data ancora da fissarsi e che per le offerte si applica la disciplina stabilita al punto precedente;
- 6) sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti;
- 7) sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti;



- 8) sono sospesi gli accessi degli ausiliari ai beni staggiti con riferimento alle vendite mobiliari;
- 9) per il pagamento del saldo prezzo di aggiudicazione e per eventuali attività urgenti non differibili, l'accesso presso l'ufficio del delegato alla vendita potrà avvenire solo su appuntamento da chiedere all'indirizzo mail o al telefono del delegato. All'appuntamento potrà recarsi una sola persona alla volta;
- 10) per quanto riguarda le vendite mobiliari i commissionari potranno procedere alla consegna dei beni già venduti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al DPCM del 8/3/2020;
- 11) sono sospese le attività di liberazione – anche in corso - sino alla data del 22 marzo 2020, tranne che si riscontrino le seguenti situazioni: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;
- 12) le udienze per l'approvazione del progetto di distribuzione avanti al delegato sono rinviate a data successiva al 30/4/2020 da fissarsi a cura del delegato;
- 13) le nuove aste potranno essere fissate dai delegati in data successiva al 30/6/2020;
- 14) i GE provvederanno a differire le udienze fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020 a data tendenzialmente successiva al 31/5/2020 e comunicheranno alle parti la data del rinvio; nel decreto di differimento avranno cura di specificare che conseguentemente sono differiti i termini processuali collegati all'udienza de qua; i termini per il deposito delle perizie sono prorogati sino a 30 giorni prima della data di udienza come differita dal GE;
- 15) le comparizioni spontanee davanti al GE saranno consentite solo nei casi urgenti e non differibili e sempre che non sia possibile definire in altro modo la questione;
- 16) per il compimento di attività indifferibili in quanto idonee a produrre grave pregiudizio alle parti, gli interessati potranno richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 2 lettera g) punto 1) del d.l. 11/2020 al giudice dell'esecuzione;
- 17) ogni richiesta ai GE dovrà essere inoltrata per via telematica o telefonica, ossia evitando di accedere al Tribunale: sarà cura del Giudice fissare un eventuale appuntamento.

Si pubblichi il presente provvedimento nel sito del Tribunale e lo si comunichi a cura della segreteria a tutti i magistrati, professionali ed onorari, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso e al Presidente del Consiglio Notarile di Treviso anche per l'inoltro agli iscritti.

A cura della Cancelleria delle esecuzioni copia del presente provvedimento sarà comunicata via mail ai presidenti delle associazioni dei delegati e custodi, all'IVG ed ASTE 33 s.r.l.

Per gli esperimenti di vendita già fissati e oggetto di rinvio, il delegato depositerà copia del presente provvedimento in ciascun fascicolo e lo comunicherà al gestore delle vendite telematiche cui è stato affidato l'incarico.

Il custode comunicherà il presente provvedimento all'esperto stimatore nel caso in cui siano in corso operazioni peritali.

Treviso, 10 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonello Fabbro

